



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

***REGOLAMENTO DELLA CONSULTA
GIOVANILE DEL COMUNE DI
LAMPORECCHIO***

Indice

- Art. 1 Istituzione
- Art. 2 Finalità e principi
- Art. 3 Attribuzioni
- Art. 4 Adesione
- Art. 5 Organi
- Art. 6 Composizione e funzione degli organi
- Art. 8 Convocazione del Consiglio direttivo
- Art. 7 Convocazione dell'Assemblea
- Art. 9 Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 10 Prima riunione di insediamento
- Art. 11 Regolamento interno
- Art. 12 Sede
- Art. 13 Durata
- Art. 14 Compensi
- Art. 15 Decadenza delle cariche
- Art. 16 Gruppi di lavoro e partecipazione
- Art. 17 Norma finale

Art. 1 Istituzione

È istituita la CONSULTA GIOVANILE del Comune di Lamporecchio (di seguito Consulta) quale organismo autonomo, permanente, apartitico e laico, avente la funzione di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa e sociale della Comunità.

Art. 2 Finalità e principi

La Consulta è un organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale, a quale presenta proposte di deliberazioni e pareri inerenti le tematiche giovanili per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei giovani di Lamporecchio.

È gestita dai suoi stessi membri e organi perseguendo le proprie finalità in modo libero e indipendente.

In particolare, le sue finalità sono:

- Favorire la conoscenza delle problematiche legate al mondo giovanile e la partecipazione dei giovani all'amministrazione del Comune.
- Promuovere iniziative rivolte ai giovani nei campi della cultura, dell'arte, dello sport, del lavoro, della valorizzazione del territorio, del senso civico e di cittadinanza europea, della difesa e della valorizzazione dell'ambiente, dell'educazione alla pace, della solidarietà e dell'integrazione interculturale, del volontariato, della promozione della salute, della prevenzione del disagio sociale e delle dipendenze, dell'affermazione dei diritti dell'uomo, della difesa dei principi democratici e delle libertà civili, individuali e collettive e della diffusione della cultura della pace, della fraternità, della solidarietà e delle pari opportunità.
- Offrire ai giovani un canale di accesso alla vita amministrativa locale, favorendo la loro partecipazione alla vita pubblica.
- Coordinare le attività ed i programmi promossi dai soggetti e dalle associazioni che agiscono sul territorio.
- Intrattenere rapporti permanenti con le consulte dei comuni limitrofi, anche attraverso l'adozione di iniziative comuni.

Art. 3 Attribuzioni

La Consulta si propone come fulcro promotore, organizzativo e di informazione per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti, ed in particolare:

- a) fornisce parere sugli atti dell'Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili (funzione consultiva);
- b) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere

alla definizione delle stesse (funzione propositiva);

c) collabora con l'Amministrazione Comunale quale strumento di conoscenza e supporto della realtà giovanile (funzione collaborativa);

d) promuove dibattiti, incontri, seminari, ricerche ed attività culturali per favorire la realtà giovanile (funzione di studio);

e) elabora progetti finalizzati alla realizzazione dei principi di cittadinanza dei giovani che mirino a rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale (funzione di progettazione);

f) promuove iniziative a favore dei giovani collaborando attivamente con l'Amministrazione e con le Associazioni presenti nel paese, nella Regione Toscana ed in Europa; crea rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale e si raccorda con il livello nazionale e internazionale (funzione di cooperazione);

g) elabora annualmente un progetto di intervento per i giovani da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Art. 4 - Adesione

Possono aderire alla Consulta tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Lamporecchio di età compresa tra i quattordici (14) e i trentacinque (35 anni).

L'iscrizione è gratuita e avviene tramite la compilazione di apposita modulistica reperibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale del Comune; la stessa viene approvata dal Consiglio Direttivo una volta verificati i requisiti del richiedente e non è soggetta a rinnovo annuale.

Art. 5 - Organi

Sono organi della Consulta:

1. l'Assemblea Generale
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente e il Vicepresidente

Art. 6 - Composizione e funzioni degli organi

Gli organi della Consulta Giovanile, come indicati al precedente art. 5, sono così composti e svolgono le seguenti funzioni:

Assemblea Generale:

L'Assemblea Generale ha poteri decisionali ed è composta da tutti gli iscritti di età compresa tra i 14 ed i 35 anni residenti o domiciliati in Lamporecchio, che intendano farne parte e che manifestino la volontà e l'interesse al raggiungimento degli obiettivi della Consulta.

Il numero dei partecipanti è illimitato.

I componenti decadono dall'Assemblea al 31 dicembre del compimento del 35° anno d'età, cambiamento di residenza o di domicilio e per dimissioni volontarie.

Fanno parte di diritto della Consulta, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato; l'Assessore o Consigliere con delega alle politiche giovanili o suo delegato; tre Consiglieri Comunali, nominati a maggioranza relativa dal Consiglio Comunale.

Il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Giovanili e i Consiglieri comunali decadono dalla posizione di membri della Consulta esclusivamente al cessare del loro mandato.

Le richieste di adesione alla Consulta saranno indirizzate all'Amministrazione Comunale, che provvederà a trasmetterle trimestralmente al Presidente della Consulta e ai Consiglieri.

L'Assemblea Generale, che è l'organo della Consulta, ha il compito di:

- a) proporre progetti, iniziative e/o semplici argomenti di discussione all'Amministrazione Comunale relative a tematiche considerate di interesse, nonché definire gli obiettivi generali delle attività e deliberare sulla programmazione annuale da presentare all'Amministrazione comunale;
- b) proporre azioni per mettere in relazione la Consulta con altre organizzazioni, associazioni e/o istituzioni giovanili al fine di migliorare le condizioni di vita della gioventù;
- c) nominare e revocare il Consiglio Direttivo;
- d) esaminare, valutare e deliberare l'eventuale esclusione di membri;
- e) presentare emendamenti di modifiche ai progetti proposti dal Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo:

è l'organo esecutivo con funzioni organizzative ed è composto da 16 componenti:

- il Presidente e Vicepresidente della Consulta;
- quattordici Consiglieri membri dell'Assemblea;

Nel Consiglio direttivo deve essere garantita la parità di genere al 50%.

Il Consiglio Direttivo attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea Generale, pertanto ogni sua decisione è espressione di tutta la Consulta e detiene le seguenti competenze:

- a) approvazione adesione e verifica elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
- b) propone azioni per mettere in relazione la Consulta con organizzazioni ed enti presenti sul territorio;
- c) mantiene i rapporti con l'Amministrazione comunale;
- d) attua il programma annuale deliberato dall'Assemblea Generale guidando l'attività della Consulta Giovanile e curandone l'organizzazione e l'esecuzione;
- e) stende una relazione sull'attività svolta e predispone annualmente un rendiconto delle

attività svolte;

f) propone l'istituzione di gruppi di lavoro, cura il coordinamento tra i vari gruppi di lavoro e approva le relazioni sull'attività svolta;

h) prepara le riunioni dell'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria;

i) richiede al Presidente di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

j) convoca persone esterne alla Consulta dei Giovani che ritenga esperte nelle materie all'ordine del giorno;

k) cura i rapporti con altre consulte, enti e altre associazioni.

Presidente e Vicepresidente

Sono eletti con le maggioranze di cui all'art. 9 all'interno del Consiglio Direttivo sulla base di auto-candidature.

A parità di voti la carica viene assegnata al candidato più giovane.

Presidente e Vicepresidente hanno durata in carica due anni e possono essere rieletti nelle elezioni successive.

Scaduto il mandato, Presidente e Vicepresidente durano in carica ulteriori trenta giorni nei quali si deve addivenire alla nuova elezione.

Decadono al 31 dicembre dell'anno del compimento del 35° anno d'età, cambiamento di residenza o di domicilio e per dimissioni volontarie.

Il Presidente ha poteri di rappresentanza della Consulta:

- dirige i lavori, mantiene l'ordine ed è responsabile della regolarità delle adunanze dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- definisce l'Ordine del Giorno delle Assemblee;
- rappresenta la Consulta di fronte agli organi comunali;
- convoca il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha il compito di informare l'Assessore alle Politiche Giovanili sull'attività svolta dalla Consulta.

Il Vicepresidente svolge le predette funzioni nei casi di assenza, impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente.

Nel caso di assenza sia del Presidente che del Vicepresidente, le funzioni sono espletate temporaneamente dal Consigliere maggiore in età.

Consiglieri. Sono eletti consiglieri, garantendo la parità di genere, coloro i quali abbiano riportato il maggior numero di voti nelle votazioni per le elezioni dei sedici consiglieri del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri hanno il compito di raccogliere le richieste di collaborazione esterna e le proposte che arrivano dai membri dell'Assemblea Generale.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti nelle elezioni successive.

I consiglieri decadono dal Consiglio Direttivo al 31 dicembre dell'anno del compimento del 35° anno d'età, cambiamento di residenza o di domicilio e per dimissioni volontarie.

Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione della prima seduta è fatta dal Sindaco. Nel corso della prima seduta si procederà alla elezione del Presidente e del Vicepresidente, così come previsto dal presente Regolamento. Successivamente, la convocazione in via ordinaria è fatta dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta del 30% dei suoi componenti.

La convocazione dell'Assemblea è comunicata ai membri della Consulta con almeno 7 giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa tramite l'invio della convocazione con la posta elettronica e/o mediante avviso informatico.

La Consulta deve riunirsi in via ordinaria almeno due volte all'anno.

L'Assemblea viene anche convocata in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, quando ne faccia richiesta un quinto dei membri o su richiesta del Sindaco, sentiti l'Assessore o Consigliere con delega alle Politiche Giovanili.

Le sedute dall'Assemblea sono pubbliche.

Art. 8 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con cadenza almeno trimestrale.

La convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi componenti.

Art. 9 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute dell'Assemblea Generale sono valide qualunque sia il numero dei membri.

La Consulta delibera a maggioranza dei presenti.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 10 - Prima riunione di insediamento

L'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo sono insediati nella loro prima riunione dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e ogni qualvolta si addivenga alla sua nuova costituzione.

Art. 11- Regolamento interno

Il Consiglio Direttivo può elaborare e proporre all'Assemblea un Regolamento per l'organizzazione interna e per la disciplina dei suoi lavori. Il Regolamento e le sue eventuali

modifiche sono approvati con una maggioranza relativa dei presenti all'Assemblea.

Art. 12 - Sede

L'Amministrazione Comunale provvede ad individuare la sede della Consulta dei giovani presso immobili di proprietà comunale.

Art. 13 - Durata

La Consulta Giovanile ha carattere permanente.

Art. 14 - Compensi

Le prestazioni dei componenti della Consulta Giovanile sono gratuite.

Art. 15 - Decadenza delle cariche

Il mandato del Presidente, del Vicepresidente della Consulta e dei componenti del Consiglio Direttivo è elettivo e può essere sottoposto a revoca dal Direttivo stesso nel corso del mandato nel caso in cui ritenga che i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente o il Vicepresidente non operino con correttezza in linea con i principi della Consulta.

La mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza del mandato del componente; gli eventuali posti vacanti vengono assegnati ai successivi nella graduatoria risultante dallo spoglio elettorale, nominando il primo dei non eletti nel rispetto del principio di parità di genere.

Nel caso di estinzione della graduatoria si provvede all'elezione del nuovo membro in assemblea, la cui data verrà fissata dal Consiglio Direttivo; nel frattempo il Consiglio Direttivo continuerà a funzionare con i soli componenti in carica.

Art. 16 - Gruppi di lavoro e partecipazione

Gli organi della Consulta possono costituire Gruppi di Lavoro non permanenti e composti da un numero adeguato di membri per sviluppare tematiche proposte.

I Gruppi svolgono i lavori assegnati in maniera autonoma e possono chiedere la partecipazione da parte di esperti, rappresentanti di enti e associazioni, funzionari e dipendenti comunali, Sindaco, Consiglieri e Assessori Comunali.

Art. 17 - Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e sin quando la Consulta non si sarà dotata del regolamento dei cui all'art. 11, si fa riferimento al regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.